



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTO il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell'art.9 comma 17, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge n. 106 del 12 luglio 2011, stipulato in data 4 agosto 2011 tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali, che ha rimodulato le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/11/2009, secondo le indicazioni di cui alla tabella A allegata al CCNL comparto Scuola;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n.128 ed in particolare l'art.15, comma 2 e seguenti relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall'anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2015/2016 il numero delle cessazioni è risultato, per il personale docente pari a n. n. 21.880 unità e che per detto anno scolastico il numero dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, previsti dall'art. 15 della Legge 128/2013 sopra citata è pari a 14.747 unità, con la conseguenza che per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo delle nomine in ruolo per il personale docente è pari a n. 36.627 unità;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P., anticipato con la comunicazione del 3 luglio 2015;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2015 per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2015-2016;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per l' a.s. 2015/2016;

DECRETA

ART. 1

Contingente

1.1 Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente è pari a n. 36.627 posti, di cui 14.747 per il sostegno, da effettuarsi per l'anno scolastico 2015/16.

ART. 2

Personale docente

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.

Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

ART. 3

Assegnazione sede

3.1 Al personale di cui all'art. 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l' a.s. 2015/16 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all' a.s. 2016/2017.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

Melania Giannini




W. 111
